

**COMUNE DI  
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO**

**Pre - intesa di  
CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO integrativo  
1999 – 2001**

L'anno 2000 il giorno PRIMO del mese di SETTEMBRE alle ore NOVE, presso il Comune di San Michele al Tagliamento si è riunita la delegazione trattante composta dai Signori:

Per la delegazione di parte pubblica:

Dott. Osvaldo Zava, Segretario Generale, Presidente  
Arch. Ivo Rinaldi, Responsabile Settore Tecnico  
Dott. Adele Zuppichin, Responsabile Servizio Segreteria  
Dott. Gianluca Venier, Responsabile Servizio Finanziario

Per la delegazione di parte sindacale:

la R.S.U.

Andreosso Luciana  
Blasutti Lucia  
Buttazzoni Silva  
Fabris Annalisa  
Francesconi Alfredo  
Toneguzzo Bruno  
Zamarian Evandro


le OO.SS. territoriali

C.G.I.L.  
C.I.S.L.  
U.I.L.  
F.I.A.D.E.L. - C.I.S.A.L.  
S.U.L.P.M.


In qualità di osservatore: Sig. Flavio Maurutto, Sindaco

per la sottoscrizione dell'allegata pre-intesa di Contratto collettivo decentrato integrativo, predisposto ai sensi dell'art.4 del CCNL 01.04.1999, quale atto preliminare alla stipula definitiva secondo la procedura prevista dall'art. 5 del citato CCNL.

COMUNE DI  
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO



RSU  
del Comune di San Michele al Tagliamento



CGIL - CISL - UIL - FIADEL/CISAL - SULPM





# COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

## CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

ANNI 1999 - 2001

### ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE


(art.5 CCNL 01.04.1999)

1. Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo, (CCDI) si applica a tutto il personale non dirigente del Comune di San Michele al Tagliamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al 31 dicembre 2001.

### ART. 2 - DURATA

(art. 5 CCNL 01.04.1999)

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dalle ore 24 della data della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione in esso contenuta.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.
3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.



Handwritten signatures of various individuals in blue ink, including names like 'Andrea', 'Gian', 'Lebis', 'Amalisse', and 'Michele'.




## SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

### ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AI SENSI DELLA LEGGE 146/90

(art.1 norme di garanzia CCNL 06.07.1995)

1. Le parti individuano i sotto elencati servizi pubblici essenziali erogati normalmente dall'Ente, che verranno garantiti anche in occasione di sciopero al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a) il servizio di stato civile limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;
- b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- c) il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento ed all'inumazione e tumulazione delle salme;
- d) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale nonché per il servizio di assistenza domiciliare;
- e) il servizio attinente la rete stradale (ivi compreso lo sgombero neve): prestazioni limitate ad un numero ridotto di personale addetto al pronto intervento;
- f) il servizio di polizia municipale limitatamente a:
  - 1) attività richiesta dall'autorità giudiziaria;
  - 2) trattamenti sanitari obbligatori;
  - 3) attività antinfortunistica e pronto intervento;
  - 4) attività della centrale operativa (se normalmente prevista);
  - 5) vigilanza della casa municipale;
  - 6) assistenza alla viabilità funzionale all'incolumità pubblica (ivi compreso il servizio su strada in caso di sgombero di neve).
- g) servizio dell'ufficio personale limitatamente agli emolumenti retributivi e contributivi (solo nel caso di scioperi proclamati per intere giornate nel periodo compreso tra il 5 ed il 15 di ogni mese)
- h) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
- i) servizi scolastici relativamente al servizio di apertura di sorveglianza, della somministrazione dei pasti (ove prevista), della tutela dei minori (se normalmente compresa nelle mansioni dei dipendenti).

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. Some of the legible names include 'Gual...', 'Bl...', 'Hobius Amalio', and 'Blucan'. There are also some illegible signatures and a stamp that partially reads 'Pagina n. 4'.



**ART. 4 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**  
(art. 2 norme di garanzia CCNL 06.07.1 995)

1. L'Amministrazione, d'intesa con la Parte Sindacale, individua i seguenti contingenti professionali e numerici di personale che verrà esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili precedentemente individuate:

SERVIZIO	CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO ADDETTI
Stato civile	Istruttore	1
Elettorale	Istruttore	1
Cimiteriale	Servizio in appalto	
Vigilanza	Istruttore di vigilanza	2 per turno
Rete stradale	Servizio non gestito	
Ufficio personale	Istruttore	1
Assistenza	Esecutori e Infermieri	3
Protezione civile	Istruttore	1

2. Nel caso in cui lo sciopero abbia la durata di un'unica giornata verranno assicurati unicamente i servizi già garantiti senza interruzione e pertanto:

- Assistenza;
- Vigilanza.

Qualora l'unica giornata di sciopero fosse pre o post festiva verrà garantito anche il servizio di stato civile e il servizio cimiteriale.

Nel caso di più giornate di sciopero verranno garantiti, a partire dalla seconda giornata, a giorni alterni tutti i servizi individuati, con l'esclusione di quelli erogati senza interruzione.

L'Amministrazione si impegna a garantire i servizi senza ricorso allo straordinario o alla reperibilità.

Il responsabile del servizio individuerà, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, a rotazione fra gli addetti ove le dotazioni organiche lo consentano, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

3. Si precisa, inoltre, che la prestazione dei dipendenti contingentati farà solo riferimento alle mansioni ed ai compiti specificatamente previsti astenendosi, quindi, dalle ulteriori





mansioni lavorative non previste. Il contingente verrà, perciò, conseguentemente dimensionato.




E' evidente che, invece, il personale che non aderisce allo sciopero e non contingentato dovrà espletare le normali attività lavorative previste nella propria mansione.

4. Non possono, comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- dal 10 al 20 agosto;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- 5 giorni prima e 3 dopo le festività pasquali;
- 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno dei pagamenti degli stipendi;
- 5 giorni prima e 5 dopo le consultazioni elettorali previste dal CCNL.

5. Nelle occasioni di sciopero l'Amministrazione si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza mediante avviso pubblico con i mezzi ritenuti più opportuni. Le assemblee del personale non sono assimilabili agli scioperi e quindi non dovranno seguire la relativa disciplina.


In tali occasioni l'informazione all'utenza sarà assicurata mediante un congruo numero di avvisi affissi nelle sedi interessate fin dal giorno precedente a quello di convocazione dell'assemblea.

  
A. L.  
G. Caracciolo  
Luisa Basso  
Folvia Amalivola  
Pagina n. 6  
M. Casella



## ART.5 - RELAZIONI SINDACALI


1. La parte pubblica e la parte sindacale sono reciprocamente impegnate, nel rispetto e nell'esercizio responsabile dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali e con le modalità ed i tempi previsti dal vigente CCNL e dal presente CCDI.
2. Le relazioni sindacali si esplicano, nelle forme previste dal D. Lgs. 29/1993 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), attraverso:
  - la concertazione;
  - la contrattazione;
  - la consultazione;
  - l'informazione;
  - le commissioni bilaterali di verifica
  - le procedure di conciliazione;
  - l'interpretazione autentica;
3. Allo scopo di rendere effettivi i principi che stanno alla base di un sistema di relazioni sindacali che risponda agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, le parti convengono su quanto segue:
  - a) contrattazione: vengono assicurati gli spazi di contrattazione integrativa su tutte le materie previste dai CC.CC.NN.LL.;
  - b) convocazione delle delegazioni: la Parte Pubblica garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni ogni qual volta le stesse ne facciano richiesta. Tale termine potrà essere più breve per motivi di particolare urgenza; in ogni caso date e modalità degli incontri dovranno essere preventivamente concordate tra i soggetti componenti le delegazioni trattanti;
  - c) ordini del giorno: per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; eventuali modifiche intervenute successivamente agli stessi dovranno essere tempestivamente comunicate ai soggetti interessati. Eventuali argomenti non inseriti nell'ordine del giorno potranno essere discussi previo accordo unanime;
  - d) verbali: di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante;
  - e) argomenti rinviati: qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo;
  - f) una volta raggiunto l'accordo sulle materie in trattativa, si stipulerà la preintesa di contratto e dopo l'iter previsto dal CCNL, avverrà la sottoscrizione del CCDI;
  - g) esecuzione degli accordi: al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto fra le parti, gli accordi intervenuti, una volta esperite le procedure previste dal vigente





CCNL, verranno trasmessi agli uffici competenti per la loro attuazione secondo modalità e tempi che garantiscano l'effettività dei contenuti decisi con l'accordo;

- h) informazione: gli accordi sottoscritti saranno distribuiti a cura della Amministrazione a tutti i dipendenti in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del Comparto secondo modalità di volta in volta concordate fra le parti ed, in ogni caso, in maniera tale da rendere effettiva l'informazione in particolare per tutti quei lavoratori che per sedi di lavoro o per altre evenienze si trovino in situazione di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori;
- i) neo assunti: gli accordi in vigore sono portati a conoscenza dei nuovi assunti;
- j) accordi: presso la struttura competente alla gestione delle relazioni sindacali sono raccolti gli accordi sindacali ed i verbali di concertazione ai quali hanno accesso i soggetti abilitati alla contrattazione collettiva decentrata;
- k) pareri: nei provvedimenti, conseguenti ad atti di concertazione o contrattazione, adottati dall'Amministrazione o dai dirigenti, dovranno essere sempre indicati i pareri delle OO.SS., come risultanti dai verbali degli incontri.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are two distinct signatures, one above the other. In the center, there is a signature that appears to be 'G. Casale'. To the right of this, there are several more signatures, including one that clearly reads 'Fabio Amelino'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'M. Can...'.



ART. 6 – LA CONCERTAZIONE

(ART.8 CCNL 01.04.1999 e ART. 16 COMMA 2 DEL CCNL 31 .03.1999)

1. Le parti concordano nel valore fondamentale e propedeutico della concertazione, quale strumento di ricerca di soluzioni condivise sulle materie relative al personale, pur nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli Enti e delle Organizzazioni Sindacali. Pertanto la indicano come indirizzo prioritario da seguire per l'applicazione del presente accordo territoriale.
2. Essa si svolge sulle materie previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
3. Soggetti: titolari del potere di attivazione della procedura concertativa sono i soggetti di cui all'art. 10 comma 2 del CCNL 01 .04.1999.
4. La concertazione si svolge con cadenza almeno annuale, nella fase di predisposizione degli strumenti di programmazione e di bilancio o in altri momenti concordati tra le parti, attraverso appositi incontri fra la Parte Pubblica e le Rappresentanze Sindacali.
5. La concertazione si svolge in incontri che iniziano entro 4 giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione.
6. La concertazione si chiude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta.
7. Verbali: dell'esito degli incontri verrà redatto apposito verbale dal quale dovranno risultare le posizioni espresse dalle parti.
8. Ogni sessione di concertazione si può concludere con la sottoscrizione di un "Protocollo di concertazione", nel quale sono riportati gli obiettivi generali e le scelte politiche dell'Amministrazione sulle materie previste dal CCNL, gli strumenti necessari per la loro attuazione, nonché i tempi e le scadenze per la verifica della loro attuazione.

P  
L

A. L. G. Corallo  
Felsis Amalise  
Pagina n. 9  
M. L.



ART. 7 - LA CONSULTAZIONE

(art.6 comma I del D.Lgs 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Oltre che sulle materie per le quali è prevista la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione è preventiva anche sugli atti di natura organizzativa di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 29/1993.
2. In tale ultima ipotesi l'Amministrazione, prima dell'adozione dei provvedimenti, trasmette alle Rappresentanze Sindacali la relativa documentazione, così attivando la consultazione prevista dalla norma sopra indicata.
3. Qualora, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente non pervenga alcuna richiesta di incontro da parte delle Rappresentanze Sindacali, l'Amministrazione procede all'adozione dei provvedimenti di propria competenza.


7

A series of handwritten signatures in blue ink, including names like 'G. Esposito' and 'Fabio Annalissa', and a small stamp that reads 'Pagina n. 10'.



ART.8 - L'INFORMAZIONE  
(art.7 CCNL 01.04.1999)

1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente, le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali di comparto e il rappresentante per la sicurezza per le materie di competenza, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. L'informazione è preventiva nel caso in cui si tratti di materie soggette a concertazione o a contrattazione collettiva decentrata integrativa.
3. Per le materie oggetto di informazione preventiva, la stessa, secondo le modalità previste dal presente accordo, dovrà avvenire mediante la trasmissione della proposta di provvedimento od atto, di norma almeno cinque giorni lavorativi prima di assumere qualsiasi decisione. I termini potranno essere più brevi, e quindi in accordo tra le parti derogati, per particolari motivi di urgenza.
4. L'informazione, nell'ambito dei principi indicati all'art. 7 del CCNL 01.04.1999 verrà garantita alle RSU ed alle OO. SS. mediante la trasmissione dei seguenti atti:
  - ordine del giorno degli organi deliberanti, prima della riunione degli stessi,
  - atti e provvedimenti riguardanti il personale ed il funzionamento dei servizi che comportino modifica allo stato giuridico del personale, contestualmente all'invio ai destinatari;
  - provvedimenti o comunicazioni degli organi tutori o superiori, riguardanti gli atti deliberativi e non, su tutte le materie afferenti il personale;
  - atti e ordini di servizio dei dirigenti sulle materie sopra elencate.
5. Tutti gli atti di cui ai precedenti punti saranno forniti gratuitamente.
6. Allo scopo di rendere il più possibile agevole la trasmissione degli atti ai soggetti titolari del diritto di informazione, si convengono le seguenti modalità: trasmissione alle RSU dell'avviso contenente l'indicazione sommaria del contenuto dell'atto (oggetto); copia dell'atto sarà messa a disposizione in apposita cartellina presso l'ufficio protocollo su semplice richiesta.
7. Su richiesta delle OO.SS. o della RSU verrà consegnata copia del bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno e dei bilanci pluriennali, nonché copia degli atti relativi a variazioni di bilancio.









## ART.10 - COMMISSIONI BILATERALI DI VERIFICA

1. Allo scopo di una costante verifica dell'applicazione contrattuale, dell'applicazione degli accordi integrativi, del raggiungimento dei risultati previsti, per l'approfondimento di specifiche problematiche e per le pari opportunità, nonché per monitorare permanente lo stato di attuazione della contrattazione territoriale, viene costituita, entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, la commissione bilaterale permanente che resta in carica per la durata della vigenza del presente accordo.
2. La Commissione è così composta:
  - due dipendenti rappresentanti di Parte Pubblica;
  - due dipendenti rappresentanti delle R.S.U.

designati rispettivamente dalla delegazione di parte pubblica e dalle R.S.U.

3. La Commissione bilaterale ha competenza per le seguenti problematiche:
  - attività di Formazione
  - Pari Opportunità
  - verifica dell'istituto della Produttività, dell'attuazione della nuova Classificazione del personale, dell'attivazione e gestione del sistema permanente di valutazione.
  - verifica e controllo sulla quantità e qualità del mercato del lavoro soprattutto rispetto alle nuove forme di flessibilità (rapporti professionali — convenzioni — lavori atipici) come pure rispetto alle condizioni di lavoro e di rispetto dei diritti contrattuali delle attività terzalizzate.

?

pub.

A. L.

G. Botta

Roberto Anselmi

Roberto Anselmi

Roberto Anselmi

Pagina n. 13

Roberto Anselmi




## AGIBILITÀ E PREROGATIVE SINDACALI

### ART. 11 - SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO (art.9 CCNL 01 041999)

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono unicamente quelli previsti dall'art.9 del CCNL 01.04.1999. Essi esercitano i diritti e le prerogative previsti dal comma 2 del citato art.9 nonché quelli derivanti dal presente accordo.

### ART. 12 - ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' SINDACALE

1. Le ore di permesso sindacale delle R.S.U. necessarie alla contrattazione decentrata integrativa, anche territoriale, se svolte in orario di servizio, sono a carico dell'Ente.
2. Al fine di agevolare una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori, per quelli impegnati in attività a ciclo continuo essenziale, si prevede l'utilizzo delle 12 ore annue di assemblea, anche fuori orario di lavoro con recupero delle ore certificate.
3. Le ore di permesso sindacale per l'effettuazione delle assemblee e per le agibilità dei rappresentanti sindacali verranno quantificate annualmente in base a quanto previsto dal CCNL.
4. La gestione di tale monte ore è affidata alle OO.SS. ed alle RSU.
5. L'Amministrazione, al fine di garantire l'esercizio dell'attività sindacale, mette a disposizione delle Organizzazioni Sindacali la Sala riunioni Angolo Ambrosio o locale alternativo e quando si terranno le assemblee generali la Sala della Biblioteca Comunale.
6. L'Amministrazione mette a disposizione tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per l'espletamento delle attività sindacali aziendali (telefono, fax, computer, fotocopiatrice ecc.) da utilizzarsi salvaguardando l'orario di apertura al pubblico.
7. L'Amministrazione si impegna a predisporre, in tutte le sedi di lavoro che ne fossero ancora sprovviste, appositi spazi (bacheche) in luoghi accessibili a tutto il personale operante nella sede di lavoro stessa, messe a disposizione delle OO.SS. per affiggere pubblicazioni testi, comunicati inerenti le materie di interesse sindacale e del lavoro.



Pagina n. 14



## ART.13 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Le parti, in attuazione del D.Lgs. n. 626/94, danno pronta applicazione a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione si impegna a comunicare ai propri dipendenti il nominativo del delegato designato dall'Ente per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché a far sì che i dipendenti stessi eleggano il proprio rappresentante in merito.
3. Ai delegati ed ai rappresentanti per la sicurezza spettano le seguenti attribuzioni:
  - partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
  - consulta il rapporto di valutazione dei rischi;
  - è consultato sulla designazione degli addetti al servizio protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori dai locali, all'organizzazione delle attività di formazione;
  - accede ai luoghi di lavoro e avverte il responsabile prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - può fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei;
  - è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi all'individuazione e realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione;
  - promuove l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
  - presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
  - partecipa agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
  - concorda con l'Amministrazione, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della Legge n. 833/78, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro dell'ULSS, o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
  - partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
  - concorda, di volta in volta con l'Amministrazione nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali, tenuto conto dei riflessi sul gruppo di lavoratori direttamente esposti, vengano individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medici specialistici per il personale interessato nell'area di rischio;
  - verifica l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
4. Ai delegati ed ai rappresentanti per la sicurezza spettano le seguenti informazioni:
  - informazione e documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle macchine, gli impianti, l'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  - informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - informazioni sulle attività formative;
  - informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori;

